



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

C.A.P. 10060 – Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 29/03/2004

SOMMARIO:

CAPO I – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Art. 1 -- Oggetto del Regolamento	pag.3
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag.3
Art. 3 - Classificazione del Comune	pag.3
Art. 4 - Limitazioni e divieti	pag.3
Art. 5 - Gestione del servizio	pag.4
Art. 6 - Funzionario Responsabile	pag.4
Art. 7 - Piano generale degli impianti	pag.4
Art. 8 - Tipologia degli impianti	pag.5
Art. 9 - Superficie degli impianti per le affissioni.	pag.6
Art. 10 -Modalita' per la richiesta di concessione per la installazione degli impianti	pag.6
Art. 11 - Modalità per il rilascio delle concessioni	pag.6

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA':

Art. 12 - Presupposto dell'imposta	pag.8
Art. 13 - Soggetto passivo	pag.8
Art. 14 - Obbligo della dichiarazione	pag.8
Art. 15 - Casi di omessa dichiarazione	pag.9
Art. 16 - Tariffa per la pubblicità ordinaria	pag.9
Art. 17 - Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere	pag.10
Art. 18 - Tariffa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto	pag.11
Art. 19 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag.11
Art. 20 - Pubblicità varia	pag.11
Art. 21 - Modalità di applicazione	pag.12
Art. 22 - Maggiorazioni ed eccedenze	pag.13
Art. 23 - Riduzione dell'imposta	pag.13
Art. 24 - Esenzione dell'imposta	pag.13
Art. 25 - Pagamento dell'imposta	pag.14
Art. 26 - Rimborsi	pag.15
Art. 27 - Riscossione coattiva	pag.15
Art. 28 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag.15

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Art. 29 - Soggetto Passivo	pag.16
Art. 30 - Diritto sulle Pubbliche Affissioni	pag.16
Art. 31 - Maggiorazioni	pag.17
Art. 32 - Pagamento del diritto	pag.17
Art. 33 - Modalità per le pubbliche affissioni	pag.17
Art. 34 - Consegna del materiale da affiggere	pag.18
Art. 35 - Riduzione del diritto	pag.18
Art. 36 - Esenzione del diritto	pag.19
Art. 37 - Diritto transitorio	pag.19

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI:

Art. 38 - Sanzioni Tributarie e interessi	pag.20
Art. 39 - Sanzioni Amministrative	pag.20
Art. 40 - Disposizioni finali e transitorie	pag.21
Art. 41 - Contenzioso	pag.21
Art. 42 - Riferimento a disposizioni legislative	pag.22
Art. 43 - Pubblicità del regolamento	pag.22
Art. 44 - Variazioni del regolamento	pag.22
Art. 45 - Entrata in vigore	pag.22

CAPO 1
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti

Art.2
AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo, sono soggette, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato decreto legislativo n. 507 del novembre 1993 e s.m.i .

Art.3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune appartiene alla quinta (V) classe avendo una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art.4
LIMITAZIONI E DIVIETI

Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli in tutto il territorio comunale.
2. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
3. È fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.

Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.04.1992, n.285, ed al relativo regolamento di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.

È fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

Art.5

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità è effettuato dal Comune in economia diretta.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in gestione il detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e precisamente:
 - a) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 c. 3) lettera C), della legge 08.06.1990, n. 142;
 - b) in concessione a Ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507;
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui ai punti a) e b) del comma 2), il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio.

Art.6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n.507, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.

A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/1993.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art.7

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale - che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti di cui all'allegato A) al presente regolamento, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:

a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.

d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia urbana.

Art. 8

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

2. Caratteristiche e tipologie degli impianti:

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modello di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

b) a secondo della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola facciata, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- Tabelle verticali cm. 70x100 – 100x140 – 140x200;
- Tabelle orizzontali cm. 100x70 – 140x100 – 200x140;

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincature a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100 le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- Tabelle verticali cm. 70x100 – 100x140 – 140x200;
- Tabelle orizzontali cm. 100x70 – 140x100 – 200x140;
- Impianti grandi formati (poster)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su pianificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizioni bifacciale

3. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia, in conformità al Regolamento Edilizio vigente.

Art.9
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 30 (trenta) per ogni mille abitanti o frazione.
Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93 pari a mq. 12 ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
3. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 8, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale	15%
b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica	15%
c) alle affissioni di natura commerciale	70%
totale	100%

pari a mq. 30.
4. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.
Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
5. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.
6. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

Art.10
**MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER LA
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Le domande di soggetti privati intese ad ottenere la concessione alla installazione degli impianti dovranno essere presentate, secondo le norme previste dal Regolamento Edilizio vigente.

Le responsabilità del rilascio del provvedimento è in capo al Responsabile dell'Ufficio tecnico interessato che provvederà nei termini di legge al rilascio del relativo permesso trasmettendone copia al funzionario responsabile di cui all'art. 6) del presente regolamento.

Art.11
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al funzionario di cui all'art.6 del presente regolamento.

Il termine di cui al precedente comma è fissato in 180 giorni nello spirito della lettera della Legge 7 agosto 1990, n.241 e del relativo regolamento di attuazione.

Qualora vengano richiesti chiarimenti ovvero documentazioni integrative il cennato termine è prorogato di 90 giorni dal momento in cui verranno forniti i chiarimenti ovvero dalla presentazione della documentazione medesima.

L'atto di concessione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei Dirigenti dei Settori interessati e, oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.

Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione comunale.

Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n.285 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione;
- e) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

CAPO 2**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'****Art.12****PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di :
 - forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;
 - messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a promuovere la domanda di beni e servizi;
 - messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art.13**SOGGETTO PASSIVO**

E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.14**OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**

Il soggetto passivo di cui al precedente articolo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune **apposita dichiarazione, anche cumulativa**, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione relativa a denuncia di iscrizione, variazione o cessazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova posizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni che comportino un diverso ammontare della imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa

imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente

Art.15

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art.12 : effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art.13 : effettuata con veicoli;
- all'art.14 : commi 1,2 e 3 effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4: realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- all'art.15, comma 1 : effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze;
 - comma 2 : effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - comma 3 : effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4 : effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 : effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.16

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, nonché affissioni dirette – anche per conto di terzi – di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi o qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto dai successivi articoli 17, 18, 19 e 20 la tariffa, per la

pubblicità effettuata su di una superficie fino a mq.5,50, è la seguente per ogni metro quadrato di superficie:

tempo	superficie da 1 a 5,5 mq. € al MQ.
1 mese	1,14
2 mesi	2,28
3 mesi	3,42
Annuale	11,36

Per la pubblicità di cui al comma precedente che sia **luminosa o illuminata**, la tariffa dell'imposta per metro quadrato è la seguente:

tempo	Superficie da 1 a 5,5 mq. € al MQ.
1 mese	2,28
2 mesi	4,56
3 mesi	6,84
Annuale	22,72

Per la pubblicità di cui al presente articolo che abbia **superficie compresa tra mq.5,50 e 8,50** la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% e quella di superficie superiore a mq. 8,50 è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata – anche per conto terzi – mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, l'imposta è determinata in base alla superficie complessiva degli impianti.

Qualora la pubblicità venga effettuata in **forma luminosa od illuminata** la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art.17

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al precedente articolo ai commi 1° 3°.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art.18**TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO**

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa.

Mezzi di trasporto	€
Automezzi superiori ai 30 QT. Rimorchio	74,37 74,37
Automezzi inferiori ai 30 QT. Rimorchio	49,58 49,58
Altre autovetture	24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art.19**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

Per la pubblicità effettuata **per conto altrui** con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

periodo	€
Per un periodo non superiore ad un mese	3,30
Per un periodo non superiore a due mesi	6,60
Per un periodo non superiore a tre mesi	9,90
Annuale	33,05

Se la pubblicità di cui sopra è effettuata per **conto proprio dall'impresa** la tariffa è la seguente:

tempo	Superficie da 1 a 5,5 mq. € al MQ.
1 mese	1,65
2 mesi	3,30
3 mesi	4,95
Annuale	16,53

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante **diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche** effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

dal 1° al 30° giorno € 2,07 al giorno
oltre il 30° giorno € 1,04 al giorno

Art.20 **PUBBLICITA' VARIA**

Per la **pubblicità effettuata con striscioni** o altri mezzi simili che attraversano le strade o piazze, la tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è di:

€ 11,36 al mq.

Per la **pubblicità effettuata da aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 49,58 al giorno

Per la **pubblicità eseguita con palloni frenati e simili** si applica la tariffa per ogni giorno o frazione di:

€ 24,79 al giorno

Per la pubblicità effettuata mediante **distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario**, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura o dalla quantità di:

€ 2,07 al giorno e per persona

Per la **pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili** la tariffa dovuta, per ciascun punto di pubblicità e ogni giorno o frazione, è di:

€ 6,20

Art.21 **MODALITA' DI APPLICAZIONE**

L'imposta sulla pubblicità si determina in rapporto alla tariffa, così come in precedenza stabilita, ed alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.

Oltre il primo metro quadrato le sue frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.

Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in concessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Nel caso la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile del Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

Art.22 **MAGGIORAZIONI ED ECCELENZE**

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art.23 **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

1. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c dell'art.87 del D.P.R. 22/12/1986, N.917 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose;
3. Per la pubblicità da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
4. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.24 **ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività svolta negli stessi esercitata qualora sia attuata dal titolare o dai suoi dipendenti.

2. I mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto 1), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico.
3. Gli avvisi al pubblico relativi alla attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita.
4. Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
5. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
6. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
7. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie.
8. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali e dai loro consorzi.
9. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
10. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
11. L'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.
12. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati o lineari.

Art.25 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria con durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli e per quella, comunque, effettuata con pannelli luminosi, ovvero quanto altro specificato dal 1° comma dell'art.19 del presente regolamento, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato in forma diretta o mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo Concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento al centesimo, così che se il terzo decimale è inferiore a cinque l'importo si arrotonda per difetto, mentre se è uguale o superiore si arrotonda per eccesso. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

L'imposta per la pubblicità esposta per i periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali, anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,37.

Art.26 **RIMBORSI**

Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in ordine alla quale il Comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.

Art.27 **RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Per la determinazione dei crediti privilegiati si applica il dettato del quarto comma dell'art.2752 del Codice Civile per cui, per i crediti per tributi degli enti locali, vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti dello stato.

Art.28 **RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria pretesa tributaria.

Nell'avviso devono essere indicati:

1. Il soggetto passivo;
2. La motivazione che ha ingenerato la pretesa tributaria;
3. Le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
4. L'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi;
5. Il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
6. L'organo cui aderire per il contenzioso tributario.

CAPO 3**DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI****Art.29
SOGGETTO PASSIVO**

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

**Art.30
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune di San Secondo di Pinerolo che provvede alla loro esecuzione, per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 è la seguente:

Periodo	Importo €
Per i primi 10 giorni	1,03
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31

Giorni di affissione:

dal 1° al 10° compreso	€ 1,03 al foglio
dal 11° al 15° compreso	€ 1,34 al foglio
dal 16° al 20° compreso	€ 1,65 al foglio
dal 21° al 25° compreso	€ 1,96 al foglio
dal 26° al 30° compreso	€ 2,27 al foglio

Per ogni **commissione inferiore a 50** fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.

Per i **manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli** il diritto è maggiorato del 50%.

Per i **manifesti costituiti da più di dodici fogli** è maggiorato del 100%.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione.

Nel caso di concessione del servizio, la maggiorazione di cui al precedente comma sarà attribuita in eguale misura al Comune ed al Concessionario.

Per le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, ancorché eseguite per conto terzi, si applica la tariffa prevista dal 1° comma dell'art.16 in base alla superficie complessiva degli impianti.

Art.31 **MAGGIORAZIONI**

Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni – a qualunque titolo previsto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Art.32 **PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta o mediante versamento a mezzo conto corrente postale con l'arrotondamento al centesimo, così che se il terzo decimale è inferiore a cinque l'importo si arrotonda per difetto, mentre se è uguale o superiore si arrotonda per eccesso.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

Il pagamento dovrà essere effettuato sull'apposito modello predisposto dai ministeri competenti.

Art. 33 **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione, ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.

Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate:

- Gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto l'affissione;
- La data e l'ora in cui è stata presentata la richiesta;
- La tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
- L'importo pagato e gli estremi del versamento;
- L'elenco delle località in cui è stata effettuata l'affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

Si darà, altresì, comunicazione scritta entro il medesimo termine di dieci giorni della mancanza di spazi disponibili.

Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito – presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio almeno il 25% degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata della affissione.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire

se ne dar  tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel contempo a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione pu  avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sar  immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilit , sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione   stata fatta.

Art.34

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovr  essere consegnato dagli interessati dopo avere soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Un esemplare del manifesto o fotografia sar  trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potr  essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art.35

RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni   ridotta alla met :

- a) per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali   prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art.87 del D.P.R. 22/12/1986, n.917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per i manifesti relativi ad attivit  politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Per i manifesti e gli avvisi aventi contenuto di rilevante carattere economico le riduzioni non sono cumulabili. Resta la facolt  del committente di optare per la riduzione a lui pi  consona.

Art. 36
ESENZIONE DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. L'autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art.37
DIRITTO TRANSITORIO

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Art.38

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.14 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per la tardiva presentazione della denuncia si applica una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai comuni precedenti, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato o omesso.

Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata ovvero il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati. Sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esse dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.39

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della Legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto di seguito.

1. Per chi contravviene comunque al divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni si applica la sanzione di €. **258,23**, indipendentemente da altre sanzioni applicabili per qualsivoglia motivo.
2. Per chi contravviene al divieto di effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli e la pubblicità commerciale ambulante si applica la sanzione di €. **232,41**.
3. Per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica la sanzione di €. **232,41**.
4. Per chi impedisce le affissioni sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti ovvero pretende indennità o compensi di sorta si applica la sanzione di €. **206,58**.
5. Per chi contravviene agli obblighi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, oltre l'obbligo di rimozione degli impianti stessi si applica la sanzione di €. **361,52**.

6. Per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restando il diritto del Comune di ottenere la rimessa in ripristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica la sanzione di €. **516,46.**

7. Per la mancata esibizione, su richiesta degli agenti autorizzati, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità si applica la sanzione di €. **103,29.**

Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere nota la irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il Concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 33 del D.Lvo 507/93 .

Art. 40

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art.41

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati all'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, artt. 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo III, sezione II, artt. 52 e seguenti.

Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art.42
RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i.

Art.43
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 07 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.44
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.45
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi della normativa Vigente.